

LINEE GUIDA

“ALLEVAMENTO TRADIZIONALE SUINI ALL’APERTO “

DELLA REGIONE SARDEGNA

La tipologia di allevamento tradizionale suini all’aperto viene oggi considerata come una attività ambientalmente sostenibile, in grado di valorizzare territori collinosi e montani difficilmente sfruttabili, catalogata tra i “Progetti Innovativi” e in grado di promuovere la conservazione di razze di suini autoctone.

L’allevamento tradizionale suini all’aperto ha però peculiarità, che devono essere valutate alla luce della normativa vigente in materia di requisiti strutturali e gestionali, in funzione della qualifica sanitaria del territorio, dei criteri di biosicurezza e benessere animale, che sono richiesti negli allevamenti di suini.

La corretta gestione igienico sanitaria dell’allevamento che garantisca lo stato di salute e il benessere degli animali allevati, sono i presupposti per migliorare la qualità delle produzioni e tutelare la sicurezza alimentare.

I criteri per il controllo di conformità per la sicurezza alimentare sono validi per tutte le tipologie di allevamento, compresa quella del suino all’aperto, sulla quale si ritiene necessario trattare aspetti peculiari di applicazione.

Questo documento analizza quindi la tipologia di allevamento del suino all’aperto, in ordine alla idoneità dei requisiti strutturali e gestionali che possano fornire garanzie adeguate, per il mantenimento delle attività tradizionali, gestione di aspetti di carattere sociale, nonché attenzione per gli aspetti economico/produttivi, la sicurezza alimentare e la conservazione della qualifica sanitaria.

1. CLASSIFICAZIONE REGIONALE DELLE AZIENDE

Attualmente le tipologie di allevamento sono classificate dalla L.R. 2 Agosto 2018, n°28 - *Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda*, in:

1. **Allevamento familiare:** Si possono detenere fino a quattro capi suini da ingrasso e non è consentita la presenza di capi riproduttori. Tutti i capi allevati sono destinati all’autoconsumo e non sono oggetto di attività commerciale o di movimentazione verso altri allevamenti;

2. **Allevamento professionale:** Ha come finalità produttiva la vendita di capi suini a vita o per macello.

Gli allevamenti professionali si distinguono in:

a) **allevamenti a ciclo completo** (def. Nazionale: a ciclo chiuso), in cui sono allevati sia i suini riproduttori che tutte le categorie di suini fino ai capi che raggiungono le caratteristiche scelte per la loro destinazione al macello;

b) **allevamenti a ciclo aperto**, in cui sono allevati suini riproduttori e sono venduti capi a vita o sono allevati suini non riproduttori provenienti da altri allevamenti.

La superficie totale disponibile di allevamento condiziona il numero di capi che si possono allevare. Il carico sostenibile è fissato in 15 quintali di peso vivo/per ettaro/ per anno.

Per il dimensionamento dei recinti per il sistema “**Semi Brado**”, attualmente si fa riferimento alla normativa Nazionale e Regionale di eradicazione PSA ed

alla Legge regionale n° 28/2018 e comunque saranno, in automatico, applicate le successive modificazioni delle attuali norme.

2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'allevamento tradizionale suini all'aperto:

E' un sistema di allevamento in cui i suini sono alloggiati, all'interno di strutture, in aree opportunamente recintate o condotti al pascolo controllato, sia su terre private che su terre pubbliche. Gli animali eliminano direttamente le deiezioni in tutta la superficie di allevamento e sono solitamente assenti sistemi per la raccolta delle deiezioni stesse.

La nuova classificazione dell'allevamento tradizionale suini all'aperto comprende:

A) Allevamento tradizionale:

I suini sono allevati in aree adiacenti gli ovili storici, costruiti con ricoveri di fortuna e con materiali del luogo condotti, successivamente, per le fasi di magronaggio e/o ingrasso su estensioni di terreno che consentono l'alimentazione dei suini con l'utilizzo prevalente di fonti alimentari presenti nell'ambiente ed una integrazione alimentare da parte dell'allevatore. Le strutture possono essere:

- fisse, in muratura e/o prefabbricate;
- di fortuna e con materiali del luogo, tipico dei "Suiles" del supramonte (alloggi in pietrame, frasche, tronchi di legno, ecc);
- In terreni recintati da rete metallica o da muretti a secco.

B) Allevamento semi brado confinato :

E' la pratica di allevamento che comporta la detenzione di suini all'aperto ma in singoli spazi confinati che, per via della separazione esistente tra detta struttura e l'esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici.

C) Pascolo Controllato:

E' la pratica di allevamento dei suini, immessi al pascolo all'aperto, in spazi non confinati ad es. su terre pubbliche, gravate da Usi Civici. Gli animali, censiti dalla ASL ed anagrafati secondo le disposizioni di legge, vengono allevati, in mandrie più o meno numerose, all'aperto, con la possibilità di usufruire dei ricoveri appositamente costruiti dal proprietario e/o detentore e con la somministrazione di mangimi, pertanto liberi di integrare l'alimentazione con i pascoli.

Le presenti linee guida si applicano agli allevamenti suinicoli all'aperto ubicati sul territorio regionale della Sardegna.

L'allevamento o detenzione di suini all'aperto è da considerarsi azienda ai sensi del D. Lgs. 05/08/2022, n. 134. definizione nazionale:

"azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati" e dell'art. 1, comma 3, lett. a del D. Lgs 158/2006: "azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente". Inoltre il Reg. n 852/2004 identifica gli allevamenti di animali come Operatori del Settore Alimentare in quanto produttori primari e gli allevatori devono registrarsi secondo le procedure Regionali emanate in applicazione al Reg. n 852/2004.

Sul territorio della Regione è vietato l'allevamento all'aperto di suini in assenza di codice aziendale di allevamento e in assenza di identificazione ai sensi del D. Lgs. 05/08/2022, n. 134.

E' vietato il pascolo brado così definito: Che pascola allo stato libero e quasi selvatico (e si dice sia degli animali, sia dello stato in cui vivono. Applicato a razze molto rustiche di animali domestici, i quali vengono lasciati, in mandrie più o meno numerose, sempre all'aperto, senza ricoveri e senza somministrare loro mangimi, procurandosi essi stessi il cibo sui pascoli.

Sono escluse le tipologie di allevamento a carattere intensivo, porcilaie razionali, già regolamentate da appositi provvedimenti di legge.

3. REQUISITI DELL' ALLEVAMENTO

La presenza di cotico erboso o di copertura vegetale, anche per periodi ridotti dell'anno, può e dev'essere facilitata da adeguate rotazioni degli animali in diversi recinti o areali per ridurre i fenomeni di degradazione del suolo.

La condizione del terreno è importante anche per gli aspetti igienico sanitari correlati alla deposizione diretta delle deiezioni degli animali sul terreno ed il rispetto delle norme sul benessere animale.

Al momento della richiesta di registrazione dell'allevamento, il titolare dell'azienda dovrà individuare la superficie da destinare ad area di allevamento, mediante georeferenziazione dei quattro punti di vertice del perimetro allevamento e presentare presso lo sportello SUAPE territorialmente competente, la richiesta attribuzione cod. aziendale ASL.

La capienza sostenibile, da ogni singola Unità Produttiva, ai sensi della normativa vigente, sarà riportata nella BDN suina all'atto della registrazione dell'allevamento da parte delle ASL competenti per territorio.

La mancanza di strutture specifiche (Capannine, Capannoni, Stalle, ecc), per la detenzione dei suini non impedisce che venga classificato "allevamento semi brado confinato".

Si possono riconoscere almeno tre tipologie di aree funzionali che possono garantire una gestione che soddisfi in via transitoria ed a titolo sperimentale, i requisiti richiesti dalla normativa vigente e che tuteli il benessere animale:

- a) **area di governo destinata ad allevamento tradizionale;**
- b) **area destinata ad allevamento semi brado confinato;**
- c) **area destinata a pascolo controllato.**

In particolare, le singole dotazioni delle aree a,b,c, sono:

a) Area destinata ad allevamento tradizionale.

In presenza di riproduttori deve essere prevista una area di superficie idonea, contenente appositi stalli parto.

La superficie considerata adeguata è :

- 500 mq per allevamenti di tipo familiare per autoconsumo (max 3 scrofe ed un verro);
- 3.000 mq per allevamenti produttivi sino a 5 scrofe;
- 5.000 mq per allevamenti produttivi sino a 10 scrofe;
- 10.000 mq per allevamenti superiori a 10 scrofe.

All'interno dell'area "a" saranno presenti le capannine e/o piccoli capannoni e/o stalle, che all'interno alloggiavano apposite gabbie parto e/o per lo svezzamento dei suinetti.

Nei sistemi di allevamento tradizionale, i ricoveri potranno essere di tipo "Suiles o Porciles in muratura ed o in legno", adeguatamente ristrutturati se preesistenti e/o costruiti ex novo adottando le tipologie e le tecniche costruttive locali. I suiles sono ubicati in modo che siano opportunamente riparati dalla insolazione diretta tramite la vegetazione o la copertura artificiale del ricovero tramite legname e frasche di piante mediterranee locali. I suiles devono poter albergare la singola scrofa insieme alla covata, nel periodo da 7 giorni prima del parto sino alla macellazione dei suinetti lattonzoli o allo svezzamento.

Devono inoltre essere presenti abbeveratoi idonei per la scrofa ed i suinetti. E' facoltà dell'allevatore, prevedere la dotazione di una adeguata fonte di calore per i suinetti sotto scrofa, alimentati tramite pannelli folto-voltaici.

Questa area di allevamento consente una gestione più attenta del parto, per eventuali cure di supporto ai suinetti e per tenere sotto controllo le parassitosi intestinali, che sono la più critica delle problematiche sanitarie riportate in letteratura per questa forma di allevamento. Consente anche i controlli clinici, necessari, agli animali di ritorno dal pascolo controllato (scrofe e scrofette partorienti).

Va salvaguardata la situazione di protezione e tranquillità per la scrofa, che sono fondamentali nei primi giorni dopo il parto e per l'allattamento, e impedito l'attacco alla nidiata da parte di predatori esterni o anche di altri suini (soprattutto il verro). Una recinzione dei singoli stalli può impedire le lotte fra scrofe in questa fase o aggressioni ai lattonzoli.

L'allevamento deve essere adeguatamente attrezzato per intervenire sui singoli suini per l'esecuzione delle normali operazioni di controllo sanitario, trattamenti farmacologici e vaccinali, selezione animali ed eventuale carico su mezzi di trasporto.

L'area d'allevamento, destinata alla fase parto e allattamento, se associata all'area "b", attrezzata da locali in muratura e/o capannoni e/o stalle prefabbricate è da considerarsi parte integrante di un allevamento semi brado confinato.

b) Area destinata ad allevamento semi brado confinato:

E' una superficie di allevamento che può essere resa accessibile agli animali. Tale superficie può essere autosufficiente e/o complementare all'area di allevamento di governo di tipo "a".

Tipologia autosufficiente:

- Corrisponde all'area di produzione in cui sono detenuti i suini per tutte le nelle fasi riproduttive e di allevamento. L'area di pascolo deve comprendere i ricoveri naturali di fortuna per gli animali allevati, apposite capannine e/o capannoni e/o stalle, di superficie idonea ed in proporzione al numero di suini allevati, abbeveratoi, costantemente alimentati da cisterne di accumulo o corsi d'acqua a libera disposizione degli animali.

Tipologia complementare ad "a"

- Corrisponde all'area destinata alle fasi di post svezzamento, magronaggio, ingrasso e allevamento riproduttori in periodo diverso dalla fase di parto e allattamento. E' facoltativa la dotazione di capannine prefabbricate.

Le tipologie delle recinzioni sono:

- **Tipologia autosufficiente:** Composta da una recinzione perimetrale fissa di rete metallica e/o elettro saldata o annodata delle tipologie specifiche per allevamento, con maglia quadrata o rettangolare o con maglie degradanti in ampiezza ed a scalare verso il terreno (Tipo agro-pastorale pesante). Le reti devono avere un'altezza non inferiore ai 120 cm. La continuità della recinzione, deve essere assicurata a monte e a ridosso del terreno da un corso di filo zincato (liscio o spinato), di diametro adeguato e non inferiore ai 2 mm, affrancato adeguatamente alla recinzione o al terreno. La Recinzione deve essere protetta all'interno da una linea di filo elettrificato, costituita da almeno due fili, il primo collocato a circa 20 cm dal suolo, il secondo ad altezza di circa 50 cm dal suolo, in funzione della mole degli animali da contenere, a una opportuna distanza orizzontale dalla recinzione esterna fissa. Tale recinzione impedisce che gli animali siano a contatto diretto con la rete metallica. Si consiglia di installare la linea elettrificata su palificazione indipendente da quella della recinzione perimetrale. Qualora l'allevamento sia collocato in una zona con un'alta presenza di cinghiali, è facoltà dell'allevatore prevedere una ulteriore elettrificazione esterna a quella perimetrale. I fili elettrici esterni alla recinzione devono essere resi evidenti tramite appositi cartelli, che segnalino la pericolosità per l'uomo.

- **Tipologia complementare ad "a":** Il recinto per il pascolo dei suini può essere composto da una recinzione elettrificata, costituita da almeno due fili, il primo collocato a circa 20 cm dal suolo, il secondo ad altezza di circa 50 cm dal suolo, in funzione della mole degli animali da contenere.

c) Area destinata a pascolo controllato:

E' una ulteriore superficie di allevamento che può essere resa accessibile agli animali. Tale superficie è sempre confinante con l'area di allevamento di cui in precedenza tipo "a + b". Oppure può essere solamente complementare al tipo a (a+c).

L'area di solo pascolo, può essere vietata in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario.

Per avere accesso ad un ulteriore zona di solo pascolo senza i requisiti delle recinzioni per l'allevamento, il detentore degli animali dovrà ottenere una specifica autorizzazione da parte del proprietario del terreno di pascolo (Comune, Forestas). Nella richiesta di autorizzazione il detentore dovrà specificare, l'area precisa del territorio ed il titolo di possesso o autorizzazione o godimento del diritto di Uso Civico (Cussorjia), cui si chiede di avere accesso, il periodo in cui sarà occupato il territorio, nonché rendersi disponibile per i controlli diagnostici ed ematici correlati ai suini detenuti nell'allevamento di tipo a.

Al pascolo controllato, potranno essere ammessi solo le seguenti categorie: Lattonzoli appena svezzati, magroncelli (accisorjios), verretti castrati (annigros), verri castrati (magroni da ingrasso), scrofette e scrofe gravide. Non potranno essere immessi al pascolo controllato i riproduttori maschi interi e le scrofette e le scrofe che non sono gravide e/o in attesa di fecondazione.

La destinazione finale dei magroncelli e magroni da ingrasso sarà solo per la macellazione familiare per autoconsumo o macellazione a scopi commerciali (presso mattatoi zonali autorizzati).

Il rientro nell'area di tipo "a" o "b", dal pascolo, è consentita solo alle scrofe e scrofette in prossimità del parto e provvisoriamente in apposita "area di quarantena". I capi di rientro dal pascolo, potrebbero essere considerati dalle autorità sanitarie come "suini sentinella" e sottoposti a tutti gli accertamenti clinici ai fini del monitoraggio e gestione del rischio.

Il rientro dal pascolo dei riproduttori, dovrà essere preventivamente segnalato alle autorità sanitarie locali, mediante utilizzo di messaggistica telefonica o via mail o via pec.

I suini dovranno essere tatuati e/o identificati secondo la normativa in vigore: D. Lgs. 05/08/2022, n. 134.

La recinzione della area di pascolo, in terreni privati, potrà essere costituita anche solamente da una recinzione elettrificata, onde evitare la promiscuità di pascolo con i cinghiali selvatici o sconfinamenti in altri terreni confinanti. Tale recinzione conterà di due ordini di filo elettrificato di cui quello inferiore posto ad altezza di almeno 20 cm. Si considerano funzionali allo scopo anche recinzioni elettrificate a maglie con almeno tre ordini di maglie. E' obbligatorio il controllo giornaliero dei capi e del funzionamento efficace delle recinzioni elettrificate, con verifica dei collegamenti elettrici, dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra e della potenza elettrica lungo le linee. I fili elettrificati sono fissati a sostegni tramite ganci isolanti che evitino dispersione di corrente e saranno resi evidenti con cartellonistica a norma, che segnalino la pericolosità per l'uomo.

L'area di pascolo, autorizzata in terreni pubblici (soggetti ad Uso civico), non contigua all'allevamento di cui alla lettera "a" e "b", può essere utilizzata promiscuamente da più allevatori, salvo costituire una unica unità epidemiologica, in caso di problemi sanitari.

I singoli comuni adottano un apposito regolamento interno, inserendo i requisiti specifici del proprio territorio, gli usi e le consuetudini, il periodo di pascolamento autorizzato, le categorie dei suini ammissibili al pascolo, le modalità di rientro dal pascolo, le restrizioni e le revoche alle autorizzazioni in caso di inosservanza; adottano, con apposito provvedimento del Consiglio Comunale, l'osservanza della Legge n°12 in materia di Usi Civici ed il recepimento delle presenti linee guida regionali.

Le aziende, per avere maggiori tutele e certificazioni, possono aderire al sistema di certificazione nazionale SQNBA e CLASSYFARM.

4. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

E' opinione condivisa che l'allevamento all'aperto, da solo, non risolve le problematiche del benessere animale e che la rusticità degli animali non deve far diminuire le attenzioni riguardo l'adeguatezza nella fornitura di acqua e mangimi e ai necessari trattamenti sanitari. Nei punti seguenti si rivolge l'attenzione alla ricerca di soluzioni atte a limitare possibili eventi stressanti.

4.1 Ricoveri e attrezzature

Agli animali allevati all'aperto deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato a proteggerli dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

L'area di governo e quella destinata alla riproduzione saranno dotate di strutture e attrezzature per l'abbeverata e la distribuzione di alimenti adeguati alle esigenze dei suini. Esse devono essere tali da limitare al minimo le possibilità di contaminazione dell'acqua e degli alimenti e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. I depositi di mangimi e di materie prime devono essere opportunamente protetti da roditori e insetti.

I materiali utilizzati per la costruzione dei recinti, dei ricoveri e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire in contatto, non devono essere nocivi per gli animali. Le capannine parto e ricoveri saranno chiusi su tre lati, trasferibili e tali da garantire il comfort degli animali e consentire facile pulizia.

4.2 Spazio nei ricoveri

I ricoveri devono essere dimensionati tenendo conto di superfici minime coperte adeguate alla categoria ed al numero degli animali, fermo restando che negli allevamenti all'aperto le superfici libere a disposizione dei suini (coperte più all'aperto) sono largamente superiori a quelle minime previste dal D. Lgs. 53/2004 sotto riportate.

- scrofa allattante più nidata: 4,5 m² ;
- Verro o scrofa: 1,3 m²
- suino in svezzamento fino a 30 kg di peso vivo: 0,20 m²
- magroncello di peso vivo da 30 a 50 kg: 0,3 m² ;
- magrone di peso vivo da 50 a 85 kg: 0,4 m² ;
- grasso di peso vivo da 85 a 110 kg: 0,45 m² ;
- grasso di peso vivo da 110 a 160 kg: 0,6 m² .

Superfici coperte eccessive all'interno dei ricoveri mobili sono sconsigliate in quanto limitano la capacità dei suini di difendersi dalle basse temperature e possono indurli a rilasciare deiezioni internamente il cui ristagno genera l'emissione di ammoniaca e comporta il peggioramento delle loro condizioni d'igiene e di salute.

Il pavimento dei ricoveri mobili sarà mantenuto asciutto anche mediante l'impiego di materiali da lettiera rinnovati regolarmente in quantità adeguate secondo le esigenze di comfort isotermico dei suini.

Le deiezioni rilasciate internamente ai ricoveri, il cui ristagno genera l'emissione di ammoniaca, devono essere rimosse al più presto.

Nelle capannine parto devono essere previste protezioni per impedire lo schiacciamento dei lattonzoli (per esempio pareti inclinate o barre anti-schiacciamento). Molto funzionale è la presenza di un parchetto esterno accessibile solo ai suinetti, per consentire il loro trattamento in piena sicurezza per l'allevatore. Una coibentazione adeguata della capannina consente di evitare la dispersione termica nei mesi invernali.

Durante la stagione estiva è obbligatoria la presenza di aree ombreggiate naturalmente o artificialmente, di superficie adeguata al numero di suini presenti. I ricoveri possono essere convenientemente collocati in zona ombreggiata o comunque al riparo dalla insolazione diretta, o dotati di doppio tetto di tipo ventilato. La formazione di condensa e la eccessiva umidità sarà controllata ed evitata consentendo una idonea ventilazione all'interno ricoveri. Se la temperatura esterna supera i 24°C, i suini devono avere libero accesso a pozze d'acqua o a dispositivi che permettano loro di bagnarsi la cute per disperdere il calore in eccesso.

E' ammessa l'applicazione dell'anello al naso dei suini, come previsto dal D. Lgs. 53/2004, allo scopo di limitare l'effetto di distruzione del cotico erboso e di erosione del suolo.

4.3 Abbeveratoi

L'acqua, per gli animali allevati, può essere considerato il principale alimento. La carenza di acqua provoca la riduzione della assunzione di tutti gli altri alimenti, rende gli animali nervosi, e la sua sospensione, anche per

breve tempo può portare a gravi patologie. Inoltre il D. Lgs. 53/2005 sancisce l'obbligo che a partire dalla seconda settimana di età ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente e di qualità adeguata. I punti di abbeverata devono tener conto, oltre che del numero degli animali anche della taglia di tutti i suini che ne devono usufruire.

L'abbeveratoio sarà diverso in considerazione delle esigenze differenti delle categorie dei suini nei confronti della assunzione di acqua. Abbeveratoi a vasca devono essere puliti con frequente regolarità e mai devono essere ghiacciati o viceversa al sole diretto.

Le esigenze più particolari si hanno per:

- giovani suini in fase allattamento. Per incentivare la assunzione precoce di acqua l'abbeveratoio deve richiedere una bassa forza di attivazione.
- Scrofe allattanti, che necessitano di grandi quantità di acqua. L'abbeveratoio dovrà avere una grande portata per consentire alla scrofa di assumere una grande quantità di acqua anche in brevi intervalli.

4.4 Mangiatoie

Un idoneo sistema di somministrazione degli alimenti è importante per garantire a tutti i suini allevati l'accesso agli alimenti evitando lotte. Per migliorare le condizioni igieniche, ridurre gli sprechi e mantenere un controllo sulla assunzione di cibo, le mangiatoie devono essere al riparo da precipitazioni atmosferiche.

Se la somministrazione è in gruppo e non "ad libitum", ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo; pertanto i truogoli devono essere dimensionati per garantire un sufficiente fronte truogolo. Un sistema di tramogge collegate a serbatoi può garantire il rifornimento di mangime con una certa autonomia. In tal caso deve essere effettuato un controllo quotidiano per evitare interruzioni nel sistema, infatti non infrequenti sono gli intoppi dovuti a compattamento del mangime per eccessiva umidità.

5. REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE

Nell'allegato A, sono raccolte le informazioni necessarie per la registrazione per azienda suinicola all'aperto, cui sarà allegata la georeferenziazione dell'area di allevamento e la descrizione dell'eventuale utilizzo di pascolo.

La documentazione dovrà pervenire agli uffici provinciali per il controllo su territorio ed ambiente, al Sindaco ed al Servizio Veterinario competente per territorio seguendo le procedure Regionali.

Il Servizio Veterinario che riceve per competenza la documentazione provvederà, per i nuovi allevamenti, a rilasciare il codice aziendale ed inviarlo all'interessato.

Gli animali potranno essere introdotti solamente ad avvenuta registrazione della azienda.

Per gli allevamenti già in possesso di codice aziendale, il Servizio veterinario provvederà ad inviare i dati in proprio possesso agli uffici provinciali per il controllo su territorio ed ambiente ed al Sindaco.

Entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente documento, i Servizi Veterinari delle Aziende ASL effettueranno ispezioni presso tutte le aziende già dotate di codice aziendale e registrate, per l'accertamento della sussistenza dei requisiti delle strutture e dei sistemi gestionali descritti nel presente documento. Il riscontro di non conformità esiterà in prescrizioni, da formalizzare con specifica ordinanza sindacale, contenenti termini di adeguamento fino a mesi 12.

6. OBBLIGHI DEL DETENTORE

Come già richiamato l'allevatore di suini all'aperto ha i medesimi obblighi rispetto agli allevatori di suini con i tradizionali sistemi di stabulazione. La corretta gestione di un allevamento è considerato prioritario ai fini della Sicurezza Alimentare e della Salute e benessere degli animali allevati. Vengono di seguito riportati solamente alcuni aspetti peculiari del sistema di allevamento all'aperto utili a gestire le criticità.

6.1 Controllo degli animali

Tutti gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno da parte di personale formato, con particolare attenzione per le scrofe partorienti, lattanti ed i giovani suinetti; è necessaria la dotazione di un impianto di illuminazione fisso o mobile affinché sia agevole l'ispezione, in caso di necessità, in qualsiasi ora della giornata.

In accordo all'art. 264 del TU.LL.SS. i possessori e detentori di animali devono comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi malattia infettiva degli animali identificata o sospetta.

6.2 Controllo della recinzione

La funzionalità della recinzione perimetrale è condizione necessaria per ridurre i rischi derivanti dai possibili contatti con suini selvatici. I proprietari e/o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni e procedere agli interventi di manutenzione. Le recinzioni elettrificate devono essere sottoposte a controllo quotidiano, anche mediante idonea strumentazione (tester) della funzionalità del apparecchio elettrificatore, dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra (resistenza di terra) e dell'assenza di dispersioni accidentali di corrente elettrica lungo le linee.

6.3 Identificazione dei capi

Il D. Lgs. 05/08/2022, n. 134 prevede che i capi della specie suina siano identificati tramite tatuaggio sull'orecchio sinistro di 10 caratteri di altezza minima di 5 mm riportanti la sigla IT ed il codice aziendale della azienda ove sono nati i suini. Gli animali della specie suina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore entro il 70° giorno di età e comunque prima di ogni movimentazione. Gli animali presenti devono essere correttamente identificati ed i tatuaggi leggibili.

Apposizione del marchio di identificazione: il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile. Il detentore dovrà comunque verificare che il tatuaggio sia leggibile e che il tipo di inchiostro sia efficace.

Per garantire la tracciabilità ai fini sanitari, oltre al tatuaggio previsto dalla normativa per la specie suina, per le razze con padiglione auricolare pigmentato, il detentore, potrà apporre un marchio auricolare in plastica o altro materiale idoneo. Tale marchio può corrispondere agli identificativi previsti dai capitoli LLGG o registro ibridi, e per i suini non appartenenti a questi, dovrà avere le stesse caratteristiche dei marchi auricolari previsti per la specie ovina e riporterà il codice aziendale dell'allevamento. Tali marchi sono apposti sul padiglione auricolare destro, in aggiunta al tatuaggio sul padiglione sinistro.

6.4 Registri e registrazioni

Il titolare della azienda è responsabile della corretta tenuta di:

- Registro aziendale o di carico e scarico degli animali previsto all' art.3 del DPR 317/96, che prevede la registrazione dell'ingresso ed uscita di animali dalla azienda, nonché la nascita ed il decesso
- Registro dei trattamenti veterinari ai sensi del D. Lgs. 158/06 su cui saranno registrati i trattamenti effettuati su animali della azienda.
- Dichiarazione di provenienza degli animali allevati: Mod. 4 qualora siano introdotti suini provenienti da altro allevamento. I Mod. 4 devono essere conservati presso l'azienda a cura del detentore per un periodo non inferiore a 5 anni.
- Il detentore ha l'obbligo di comunicare all'anagrafe suina nazionale (BDN) direttamente o tramite delegato, tutte le movimentazioni da e verso la propria azienda. Copia del documento di accompagnamento degli animali introdotti o spediti deve essere trasmesso dal detentore entro 7 giorni all'azienda USL competente per territorio.

6.5 Divieto di utilizzo di rifiuti di mensa per l'alimentazione.

Secondo quanto previsto al art 2 dell' OM 10 maggio 1973 e sue modifiche e integrazioni, "è vietato utilizzare per l'alimentazione degli animali, i rifiuti solidi urbani, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semi-solidi e liquidi di cucina e di mensa, nonché qualsiasi altro rifiuto alimentare e non, ivi compresi i rifiuti di animali, in quanto rappresentano un possibile veicolo di propagazione di malattie infettive e diffusive degli animali".

Nessuna deroga è possibile per la tipologia di allevamento all'aperto del suino.

6.6 Igiene della macellazione

I suini, salvo le deroghe previste dalla normativa, sono macellati solamente in impianto idoneo, riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004.

6.7 Gestione degli animali morti

Ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, vanno segnalati al Servizio Veterinario competente tutti i casi di mortalità anomala.

E' necessario effettuare visite giornaliere nei recinti per verificare la presenza di eventuali carcasse di animali morti che dovranno essere prontamente rimosse, onde evitare il contatto con grandi uccelli carnivori e/o fenomeni di cannibalismo. Le carcasse saranno rimosse e depositate in contenitore a tenuta collocato lontano il più possibile dai recinti e dalle strutture di allevamento e comunque in luogo atto ad evitare l'ingresso in azienda degli automezzi per il ritiro.

Qualora non sia possibile la conservazione tramite il freddo, è obbligatorio prevedere lo smaltimento entro le 24 ore dal decesso delle spoglie di animali morti secondo le modalità previste dall'art.54 del regolamento CE n°1069/2009.

7. CRITERI PER IL CONTROLLO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI ALL'APERTO

Il controllo sanitario degli allevamenti di suini allevati all'aperto viene attuato dai Servizi Veterinari delle Aziende USL competenti per territorio.

La sorveglianza nelle aziende suine all'aperto potrà essere effettuata attraverso piani di controllo sierologico specifici per azienda che potranno essere concordati tra il Servizio Veterinario della ASL competente e UDP.

Tali piani potranno prevedere la sostituzione dei controlli sierologici sui riproduttori in azienda con:

- Controlli al macello, esaminando sierologicamente tutti i riproduttori e i soggetti da ingrasso che abbiano vissuto a contatto con i riproduttori;

oppure

- Controlli in allevamento su Riproduttori di rientro dal pascolo o sui suinetti di età inferiore a 60 giorni, in quanto a tale età riflettono lo stato immunitario della madre;

Fac simile di Modulo di registrazione per azienda suinicola all'aperto

All'Azienda Unità Sanitaria Locale di – Servizio Veterinario

Il sottoscritto responsabile / legale rappresentante (art. 2, paragrafo 1, lettera e) del D.P.R. 317/96)

Cognome Nome

nato a il

residente in / sede legale Via n

Codice Fiscale

CHIEDE

che l'Azienda denominata

sita in Via n

Telefono Fax e_mail.....

sede legale Via n Prov

Codice Fiscale.....Partita I.V.A

dati catastali: foglio.....mappale.....sub.....

con le seguenti caratteristiche:azienda: all'aperto specie: suini cinghiali

animali detenuti: scrofe verri lattonzoli magroncelli magroni grassi

iscrizione animali: controlli funzionali **si** **no** libri genealogici **si** **no**

consorzio tutela prosciutto: **si** **no**

SCHEMA DI ALLEVAMENTO

tipologia della struttura che può essere di due tipi: (barrare ciò che interessa)

allevamento	<input type="checkbox"/> riproduzione	<input type="checkbox"/> a ciclo aperto	vendita riproduttori • si • no
		<input type="checkbox"/> a ciclo chiuso	
	<input type="checkbox"/> da autoconsumo		
	<input type="checkbox"/> da ingrasso	<input type="checkbox"/> svezzamento	
		<input type="checkbox"/> magronaggio	
		<input type="checkbox"/> finissaggio	
centro genetico	produzione di materiale seminale		

Classificazione allevamento: "Allevamento tradizionale" "Allevamento confinato"

controllato **Al "pascolo controllato"**

Tipologia allevamento utilizzata (AMMESSE SOLUZIONI MULTIPLE) :

- a) Area base destinata all'allevamento tradizionale;
- b) Area destinata "allevamento semi brado confinato";
- c) Area destinata al "pascolo controllato".

potenzialita' massima dell'allevamento (n. massimo di animali secondo quanto previsto dal paragrafo "capacita' della struttura e densità dei capi allevati" delle linee guida	
---	--

animali presenti al momento della comunicazione suddivisi in categorie zootecniche:

Lattonzoli (dalla nascita allo svezz.)	
magroncelli (dallo svezz. sino a 10 sett)	
magroni (da 11 sett. a 24 sett.)	
grassi (da 25 sett. alla macellaz.)	
scrofette	
scrofe	
verri	
Cinghiali	
totale	

VENGA REGISTRATA E LE VENGA ATTRIBUITO UN NUMERO DI CODICE AZIENDALE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE

Dichiara che il proprietario degli animali è:

Nome, Cognome o Ragione Sociale.....

Legale rappresentante.....

Codice Fiscale del legale rappresentante.....

Domicilio/sede in Vian.....

Codice Fiscale del proprietario degli animali.....

Partita I.V.A del proprietario degli animali

Dichiara che il detentore responsabile degli animali (art. 1, paragrafo 5, lettera c del DPR 317/96) è:

Nome, Cognome o Ragione Sociale.....

Legale rappresentante.....

Codice Fiscale del legale rappresentante.....

Domicilio/sede in Vian.....

Codice Fiscale del detentore degli animali.....

Partita I.V.A del detentore degli animali

Il detentore si impegna a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine previsto dal D.P.R.

317/96 (sette giorni)